

SERVIZIO ISPETTORATO
Settore Antiriciclaggio.

<i>Rifer. a nota n.</i>	<i>del</i>	Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
<i>Classificazione</i> III	2	8
<i>All.ti n.</i> []		Alle Rappresentanze Generali per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. LORO SEDI
		Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi LORO SEDI
		Agli Intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari tenuto da IVASS e nell'Elenco annesso al Registro LORO SEDI

Oggetto Obblighi che gravano su imprese di assicurazione e intermediari assicurativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio Europeo del 17 marzo 2014 e, in generale, ai sensi dei “regolamenti comunitari” come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 109/2007.

L’IVASS ha diramato – in occasione dell’adozione delle misure sanzionatorie nei confronti della federazione Russa – il comunicato stampa del 7 marzo 2022 avente ad oggetto il “*Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina*”¹, nel quale ha rammentato che “*le misure restrittive adottate dall’Unione europea mediante Regolamenti e Decisioni sono vincolanti nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri*”.

Pertanto, tutte le persone fisiche e tutti i soggetti diversi da persone fisiche – che risiedono, sono domiciliati o comunque operano a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Europea – sono tenute a rispettare le misure restrittive adottate dalla UE.

In particolare, chiunque deve osservare il generale divieto di “*mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o*

¹ “*Richiamo di Attenzione*” del 7 marzo 2022 pubblicato congiuntamente da Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF.

degli organismi a essa associati” sottoposti a misure restrittive adottate dalla UE oppure adottate sulla base di decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del D. Lgs. 109/2007, nelle more dell’inclusione nell’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive da parte dell’Unione Europea.

A tale riguardo, si rammenta che tutte le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie in Italia di imprese e intermediari esteri) – anche se operano soltanto nei rami Danni – sono tenuti a mettere in atto procedure e controlli necessari per individuare *“i fondi e le risorse economiche”* oggetto di congelamento, monitorando costantemente innanzitutto l’aggiornamento della lista dei soggetti a carico dei quali vengono applicate misure restrittive.

Dall’insieme delle misure di congelamento adottate a livello europeo e nazionale deriva in ogni caso il divieto – a carico di chiunque, inclusi imprese di assicurazione e intermediari assicurativi – di porre in essere sul territorio nazionale qualsiasi attività con detti soggetti, salvo quelle autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi della normativa in vigore.

Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi, l’obbligo di adottare misure di congelamento può insorgere in concreto nel caso in cui i clienti paghino i premi assicurativi mediante accredito sul conto corrente separato, intestato all’intermediario assicurativo, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento n. 40/2018.

La normativa volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, invece, si applica – ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera o), del D. Lgs. 231/2007 – unicamente ai soggetti vigilati dall’IVASS che operano nei rami vita.

Quindi le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie in Italia di imprese e intermediari esteri) che operano esclusivamente nei rami danni sono comunque obbligati al rispetto delle misure restrittive adottate a livello europeo o nazionale mentre non sono destinatari dell’obbligo di comunicare alla UIF le misure di congelamento applicate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d. lgs. 109/2007. Infatti, soltanto i *“soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”* sono tenuti ad effettuare la comunicazione sopra richiamata.

Tuttavia, con riferimento esclusivo alle misure restrittive adottate nell’ambito del regime sanzionatorio contro la Russia, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 269/2014 *“le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi”* – incluse tutte le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi, anche se operano nei rami danni – sono tenuti ad effettuare le comunicazioni introdotte dal predetto articolo riguardanti l’esistenza di beni e disponibilità economiche riconducibili a soggetti ivi designati. Tali comunicazioni devono essere trasmesse alla UIF, in qualità di autorità delegata dal CSF, attraverso l’apposito [modulo](#) pubblicato sul sito dell’Unità.

Per delegazione
del Direttorio Integrato

[firma 1]



|